

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 846

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAIAZZA, DE ZAN, FUSARO, BORRA, SAMMARTINO,  
CANESTRARI, AMODIO, BORGHI

*Presentata il 18 dicembre 1963*

Valutazione della inidoneità fisica ed agevolazioni di carriera per i mutilati ed invalidi di guerra dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto a tutti che nella Legislazione italiana è riservata una particolare considerazione in favore dei mutilati e degli invalidi di guerra, in ordine all'assunzione in posti di lavoro, e ciò sia in virtù del doveroso riconoscimento delle benemeritenze da essi acquisite verso la Patria, sia per evitare che a causa delle loro minorazioni fisiche essi vengano posposti ad altri aspiranti all'occupazione, posposizione che comporterebbe, il più delle volte, il risultato di lasciarli disoccupati.

Analoga considerazione, però, non viene tenuta, per lo meno nei fatti, in ciò che riguarda lo svolgimento della carriera dei mutilati e degli invalidi, una volta assunti. Nella valutazione del servizio prestato, infatti, si fa gravare troppo la minorazione fisica che non consente il rendimento massimo richiesto agli altri dipendenti. Di modo che si è portati a non valutare giustamente le prestazioni che vengono rese dagli appartenenti alla categoria al massimo delle loro possibilità, in rapporto alla riduzione della loro capacità lavorativa.

Il criterio equo di giudizio, quindi, dovrebbe essere quello di valutare ogni prestazione dell'invalido in relazione alle possibilità a lui consentite dal suo stato fisico.

Sappiamo che non c'è alcuna legge che sanzioni l'adozione di un tale criterio, che è lasciata alla discrezione dell'Amministrazione interessata; purtroppo, però, è invalso l'uso di non concedere mai la massima qualificazione al personale mutilato di guerra.

Con la presente proposta di legge si intende ovviare a questo inconveniente e stabilire che al massimo del rendimento in relazione alla riduzione della capacità lavorativa deve corrispondere la valutazione del rendimento nella massima misura.

La proposta di legge prevede anche, nella sua prima applicazione, delle promozioni in soprannumero e altre forme di riconoscimenti che si concretano in benefici economici. Ciò è determinato dal fatto che si vuole rimediare al danno che i criteri di valutazione suaccennati hanno arrecato alla categoria. Per tale ragione, la proposta di legge acquista anche valore e carattere di atto riparatorio.

Le dannose conseguenze della sperequazione lamentata sono state più volte rappresentate dalla categoria al Governo e al Parlamento.

Purtroppo circostanze varie non hanno consentito finora la soluzione del problema posto.

Si confida che questa sia facilitata dalla comprensione che si vorrà avere per una categoria così benemerita.

La proposta di legge comporta un onere modesto, al quale si farà fronte lasciando tanti posti vacanti nella qualifica iniziale delle

varie categorie interessate, quante saranno le promozioni che verranno conferite in applicazione della presente proposta di legge, se questa sarà approvata, nonché con le disponibilità ordinarie del bilancio della spesa del Ministero dei trasporti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le minorazioni fisiche del mutilato ed invalido di guerra, riconosciute ai fini della pensione o dell'assegno, non costituiscono impedimento al normale sviluppo di carriera dei dipendenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato. Il personale mutilato ed invalido di guerra che per la inidoneità fisica è escluso dal sostenere gli esami per la promozione alla qualifica superiore, è ammesso agli esami stessi prescindendo dalla idoneità fisica. Le prestazioni rese in relazione alla misura percentuale d'invalidità riconosciuta ai fini del trattamento pensionistico di guerra, sono valutate al massimo del rendimento, con la attribuzione della rubrica 1 delle caratteristiche relative allo stato di salute e al rendimento, dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Ove le minorazioni non consentissero la utilizzazione dell'invalido nelle funzioni proprie della qualifica rivestita, si dovrà provvedere ad immetterlo nelle mansioni limitate della qualifica stessa, oppure in funzioni anche limitate di diversa qualifica, per le quali sia ritenuto idoneo in relazione al suo grado di capacità lavorativa.

### ART. 2.

Gli agenti mutilati ed invalidi di guerra con diritto di pensione a vita o dell'assegno rinnovabile, in servizio presso l'azienda delle ferrovie dello Stato, che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato l'anzianità prevista dallo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, se non demeritevoli, sono promossi a domanda, anche in soprannumero, alla qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla data di pubblicazione della presente legge.

I dipendenti interessati alle qualifiche a ruolo aperto, se non demeritevoli, sono promossi alla qualifica immediatamente superiore al compimento di metà periodo di servizio richiesto dalle vigenti disposizioni per la promozione alla qualifica superiore.

Le promozioni di cui all'articolo 1 e 2 della presente legge, avranno decorrenza agli effetti giuridici ed economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I promossi in soprannumero, saranno collocati nei rispettivi ruoli subito dopo l'ultimo ivi iscritto. In corrispondenza delle promozioni in soprannumero conferite per l'applicazione della presente legge sono lasciati vacanti tanti posti nella qualifica iniziale dello stesso ruolo corrispondente quanti sono i posti assegnati in soprannumero.

I posti in soprannumero sono assorbiti con passaggio al grado superiore o con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano.

#### ART. 3.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno maturato l'anzianità richiesta di cui al precedente articolo hanno diritto al godimento dei benefici di cui alla presente legge al compimento della stessa anzianità. I promossi in soprannumero, saranno collocati nei rispettivi ruoli dopo l'ultimo.

#### ART. 4.

Al personale mutilato ed invalido di guerra che pur avendo i requisiti non potrà fruire dei benefici di cui all'articolo 2 della presente legge per mancanza della qualifica superiore cui poter essere promosso, vengono attribuiti 4 aumenti periodici di stipendio.

#### ART. 5.

I dipendenti mutilati ed invalidi di guerra delle ferrovie dello Stato a domanda, se non demeritevoli, sono inquadrati nelle qualifiche d'assunzione delle categorie del personale direttivo, di concetto e esecutivo degli uffici e in quello dell'esercizio limitatamente per quest'ultima, alle qualifiche di capo stazione e capo gestione, assistente di stazione e ausiliario di stazione, in base al titolo di studio richiesto dai singoli concorsi per l'ammissione alle qualifiche medesime.

Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono da effettuare nella proporzione del 10 per cento dei posti che ogni anno vengono messi a concorso per le varie qualifiche.

Qualora la percentuale dei posti per le qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici e dell'esercizio, limitatamente per questo ultimo al personale delle stazioni delle qualifiche di assistente di stazione e ausiliario di stazione, la promozione del 10 per cento non viene raggiunta, per mancanza di personale concorrente, concorreranno a domanda se non demeritevoli i mutilati ed invalidi di guerra, che non sono in possesso del titolo di studio richiesto ma abbiano un minimo di 10 anni di servizio effettivo e abbiano superato una prova di dattilografia se si tratta di personale degli uffici, o un colloquio verterente sulle mansioni di esercizio se si tratta del personale di stazione.

ART. 6.

Alla copertura della spesa necessaria per l'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei trasporti.